

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/818 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2016

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 441, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione ⁽²⁾ specifica il modello uniforme per l'informativa sui valori degli indicatori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) a norma dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) I modelli di informativa utilizzati dagli enti individuati come G-SII ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE dovrebbero tenere conto delle norme internazionali, in particolare le norme emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Comitato di Basilea).
- (3) Il modello riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 ricalca quello utilizzato dal Comitato di Basilea per l'esercizio di raccolta dei dati 2015.
- (4) Ogni anno il Comitato di Basilea pubblica a gennaio un modello di informativa aggiornato. Per promuovere a livello mondiale l'uniformità dell'informativa e la trasparenza del processo di individuazione dei G-SII, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1030/2014.
- (5) Poiché la raccolta dei dati per il processo di individuazione 2016 inizia nel primo trimestre 2016 e visto che gli enti devono sapere esattamente quali dati devono essere comunicati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).

⁽³⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

